



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne

Roma, 3 Novembre 2003

Prot. 2169
SG 209/185

Ai Sigg.ri Direttori Regionali
Ed Interregionali di Soccorso
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali
V.V.F.
LORO SEDI

Oggetto: parametri per l'acutezza visiva da lontano - Decreto di modifica al D.M. 5 febbraio 2002.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 3 novembre 2003, già inviato in pari data, sono stati modificati i parametri relativi alla funzione visiva attraverso la correzione con lenti nei casi previsti dall'allegato 1 allo stesso.

Al riguardo si forniscono prime indicazioni di carattere generale cui seguiranno più dettagliate istruzioni da parte della competente Area Medicina del Lavoro e Formazione Sanitaria.

1. Accertamento tramite visita specialistica-oculistica effettuata nell'ambito dei periodici controlli connessi al libretto sanitario e di rischio, del deficit visivo non complicato da altre patologie concomitanti e sua possibile correzione con lenti.
2. Richiesta da parte dell'interessato al Comando di appartenenza di permanere nel settore tecnico operativo con l'impegno formale di utilizzare, in servizio operativo, gli occhiali di protezione con lenti correttive fornite dal Corpo come dispositivo di protezione individuale.
3. Il Sanitario del Comando Provinciale provvederà ad inviare la documentazione di cui ai punti 1) e 2), corredata altresì di fotocopia del libretto sanitario e di rischio, alla apposita Commissione medica di cui all'art. 3 del D.M. 3/11/2003 con sede presso



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne

4. l'I.S.A. - Area Medicina del Lavoro e Formazione Sanitaria, per la valutazione e/o autorizzazione a permanere o a ricollocarsi nel settore tecnico-operativo con l'obbligo di utilizzo di occhiali di protezione con lenti correttive e specifiche caratteristiche forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come dispositivo di protezione individuale.
Sarà cura, poi, della stessa Commissione medica di richiedere al competente Ufficio della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali - Area III Gestione Logistica e Strumentale l'invio delle montature al Comando di appartenenza dell'interessato.
4. Il Sanitario del Comando Provinciale ricevuta l'autorizzazione consegnerà la montatura degli occhiali e la prescrizione sanitaria all'interessato invitandolo a recarsi presso l'ottico precedentemente individuato per l'ordinazione delle lenti avendo cura di richiedere l'utilizzo di lenti Spazio in CR 39 con trattamento fog out prodotte dalla Sola Optical Italia S.p.a. che ne curerà il montaggio presso i propri laboratori.
La Sola Optical Italia S.p.a. rilascerà un certificato che attesti la conformità dell'occhiale al "Disciplinare tecnico per la valutazione di conformità di montature oftalmiche per i Vigili del Fuoco in attività operative" del 1 marzo 2003, predisposto da Certottica. Le spese relative all'acquisto delle lenti e delle montature graveranno sul cap. 1952.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sensibilizzare, anche per il tramite del medico competente ai sensi della L. 626/94, tutto il personale interessato circa il corretto ed obbligatorio utilizzo degli occhiali durante il servizio operativo, con specifiche raccomandazioni circa la corretta manutenzione di tale dispositivo di protezione individuale.

Nelle more della materiale acquisizione del dispositivo di protezione individuale, si pregano le SS.LL. di voler considerare con riferimento ai casi specifici ogni soluzione, anche transitoria, idonea a contemperare le esigenze di tutela dei singoli operatori con le esigenze del soccorso.

Per completezza, si fa presente che al personale la cui documentazione sanitaria sia stata già inoltrata alla Commissione Medica Centrale istituita con decreto n. 244 dell'1/8/2002, o sia in attesa di essere visitato dalla stessa, sarà applicata la procedura sopradescritta a partire dalla domanda intesa ad ottenere la permanenza nel settore tecnico-operativo (punto2).

Il personale che sia stato riconosciuto inidoneo per motivi di visus dalla Commissione Medica Ospedaliera, potrà ai sensi dell'art. 18 del Contratto Nazionale Integrativo, produrre domanda di permanenza nei ruoli operativi e anche ad esso si applicheranno le procedure sopradescritte.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne

La Commissione Medica Centrale di cui al decreto 244 del 1/8/2002, sopraindicato, cessa pertanto la propria operatività.

Con l'occasione si fa presente che è in corso di istruzione una Commissione di Studio, il cui compito sarà quello di effettuare, previa ricognizione, una revisione dei requisiti psico-fisici previsti sia per l'accesso che per la permanenza in servizio del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, e degli aspiranti Vigili volontari ausiliari.

f.to

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)

www.conapo.it